

Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce (discordanti) sul blocco emergenziale

- a cura di *Filippo Capurro* - Settembre 2022 -

Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce (discordanti) sul blocco emergenziale

di F. Capurro - 27 Settembre 2022

Il dibattito sull'applicabilità ai dirigenti del blocco emergenziale dei licenziamenti prosegue con altre due pronunce che rispettivamente riconoscono ed escludono il divieto e precisamente Corte d'Appello di Roma 27 luglio 2022 n. 2712 Pres. Nettis, Rel. Consentino e Tribunale di Napoli 16 luglio 2022 ord. est. Santulli.

Per un inquadramento generale della questione mi sia consentito rinviare, su questa Rivista, al mio contributo ["Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinare?"](#).

La normativa emergenziale sul blocco dei licenziamenti è contenuta in diverse norme che hanno di tempo in tempo prorogato il divieto. L'art. 46, DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") aveva disposto che per un periodo di 60 giorni (decorrenti dal 17/03/2020) fossero preclusi l'avvio di procedure collettive di riduzione del personale ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 e, inoltre, il recesso datoriale – a prescindere dalle dimensioni occupazionali – riconducibile ad un *"giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966"*. La misura è stata protratta per ulteriori cinque mesi con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") e un'ulteriore proroga del medesimo divieto è stata prevista dall'art. 14, DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto") mediante rinvio ad un termine mobile (ricompreso tra metà novembre e fine dicembre 2020) collegato alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da Covid-19. Si sono ancora succeduti ulteriori interventi normativi di proroga della moratoria.

Come già avevo osservavo, le norme per come sono formulate non sembrano aver avuto presente la questione dei dirigenti e così i tentativi effettuati da dottrina e giurisprudenza per ricostruire una regola attendibile si sono rivelati molto incerti.

La sentenza **Corte d'Appello di Roma 27 luglio 2022 n. 2712**, in riforma della pronuncia di primo grado del Trib. Roma 19 aprile 2021 n. 3605, est. Pagliarini, afferma l'applicabilità ai dirigenti dell'art. 46, D.L. n. 18/2020.

Le linee direttive della decisione muovono dall'idea che l'intento del legislatore durante la pandemia fosse quello di **vietare tutti i licenziamenti "economici"** e gli argomenti utilizzati per supportare la decisione sono sostanzialmente i seguenti.

Il riferimento al *"giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66"*, inserito subito dopo avere disciplinato il blocco dei licenziamenti collettivi, sarebbe la **tecnica normativa** prescelta per alludere alla disciplina dei licenziamenti individuali per *"motivazioni economiche"*, ossia in sostanza un modo per identificare la **natura della ragione** posta

Questo mio breve lavoro aggiorna lo stato del dibattito sull'applicabilità ai dirigenti del blocco emergenziale dei licenziamenti.

In particolare ragiono su due recenti pronunce discordanti sul tema, e segnatamente **Corte d'Appello di Roma 27 luglio 2022 n. 2712 Pres. Nettis, Rel. Consentino** e **Tribunale di Napoli 16 luglio 2022 ord. est. Santulli**.

All'interno del PDF è presente il Link alle stesse.

Rinvio anche al mio:

"Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?" [!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\)](#)

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

